



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone**

**PORTO DI TRIESTE
ORDINANZA N° 49 – 2019**

Oggetto: interdizione dell'accesso all'ultima sezione a "T" del Molo Pescheria – Porto doganale.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e, in particolare, l'articolo 6, comma 4, lettera a) che conferisce alle Autorità di Sistema Portuale poteri di ordinanza;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

CONSIDERATO che a seguito di sopralluoghi eseguiti dall'Autorità di Sistema Portuale per verificare lo stato di conservazione delle infrastrutture portuali è emerso che l'ultima sezione a "T" del Molo Pescheria nel Porto Doganale di Trieste risulta in evidente stato di precaria conservazione;

RITENUTO che, a seguito della verifica di cui sopra e delle evidenze raccolte, non vi siano le condizioni per l'utilizzo in piena sicurezza dell'area demaniale evidenziata nell'allegata planimetria;

SU PROPOSTA del Segretario Generale,

ORDINA

Art. 1

Nell'area demaniale marittima corrispondente alla sezione a "T" del Molo Pescheria nel Porto Doganale di Trieste, evidenziata nell'allegata planimetria, è interdetto l'accesso ai mezzi e alle persone, nonché l'ormeggio delle imbarcazioni.

Art. 2

Il concessionario dell'area in oggetto deve provvedere a rendere operativa la suddetta interdizione con decorrenza immediata, delimitandone i confini e interditi-

cendone l'accesso mediante sbarramenti e con segnaletica idonea, resistente agli agenti atmosferici e che ammonisca circa i pericoli presenti di tenuta statica, riportando altresì sulla segnaletica verticale copia della presente Ordinanza.

Art. 3

Il concessionario deve altresì garantire con proprio personale adeguata vigilanza ai confini dell'area interdetta al fine di impedire accessi non autorizzati e assicurare il rispetto di quanto previsto nel precedente articolo.

Art. 4


Eventuali accessi di tecnici finalizzati alla raccolta di informazioni circa la stabilità o la messa in sicurezza delle strutture, nonché ogni altro intervento di ripristino ritenuto necessario, potranno essere autorizzati solo previa preventiva valutazione da parte dell'Autorità di Sistema Portuale.

Art. 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

Trieste, li - 5 SET. 2019

Il Presidente
(Zeno D'Agostino)



SETTORE: 2 - PORTO DOGANALE E RIVE
ZONA: RIVE
MOLO PESCHERIA

